

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI AFFIDAMENTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

*Emanato con Decreto Rettorale n 15797 del 27 giugno 2011
Modificato con Decreto Rettorale n. 15815 del 19 luglio 2011*

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento, (d'ora innanzi: affidamenti) a personale interno ed esterno, nei corsi di studio attivati dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, ai sensi dell'art. 12, co. 5, della Legge 19.11.1990, n. 341, dell'art. 1 co. 11 della Legge 14.01.1999, n. 4 e dell'art. 23, co. 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 – Programmazione

1. Nel quadro della programmazione didattica annuale, i Consigli di Facoltà, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a tal fine, individuano gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e di laurea magistrale che non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari dell'Ateneo.

Art. 3 - Soggetti destinatari

1. Gli affidamenti, oggetto del presente regolamento, possono essere conferiti a:
 - Professori di I o II fascia, appartenenti ai ruoli della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;
 - Ricercatori universitari, appartenenti al ruolo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;
 - Titolari di contratto di diritto privato per attività didattica e di ricerca ai sensi dell'art. 1 co. 14 della Legge 4.11.2005, n. 230 e dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 attribuiti dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;
 - Professori o ricercatori appartenenti ai ruoli dell'università italiana che presentino domanda per affidamento esterno.
2. Gli affidamenti non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore esecutivo, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Modalità di conferimento

1. Gli affidamenti sono conferiti previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. L'Ateneo può emanare bandi riservati solo ad alcune delle categorie di soggetti di cui all'art. 3.
3. Possono essere altresì conferiti, per determinate situazioni ritenute strategiche al funzionamento del corso di studio, direttamente dal Senato Accademico su proposta del Rettore sentito il Preside della Facoltà di riferimento, incarichi di insegnamento anche senza la necessità di attivare procedure selettive.
4. La selezione è indetta con apposito bando, emanato dal Rettore su proposta della Facoltà interessata, approvata dal Senato Accademico e pubblicizzato sul sito dell'Ateneo.
5. I bandi devono indicare:
 - gli aventi titolo;
 - la Facoltà, il corso di laurea, la denominazione dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare, il numero di ore;

- le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione che, di norma, non potrà essere inferiore a 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sul sito dell'Ateneo;
6. Le Facoltà procederanno alla valutazione delle candidature secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) professori di I o II fascia, appartenenti ai ruoli della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;
 - b) ricercatori universitari, appartenenti al ruolo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;
 - c) titolari di contratto di diritto privato per attività didattica e di ricerca ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dell'art. 1 co. 14 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 attribuiti dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;
 - d) Professori o ricercatori appartenenti ai ruoli dell'università italiana che presentino domanda per affidamento esterno;
 7. Entro il termine e le modalità stabilite dal bando gli interessati devono far pervenire domanda, in carta libera, corredata dal curriculum, dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. La domanda ed il curriculum devono essere sottoscritti dall'interessato.
 8. I criteri per la valutazione delle domande sono i seguenti:
 - curriculum;
 - titoli
 - attività didattica e scientifica svolta;
 9. Nel caso di più domande il Consiglio di Facoltà dopo aver effettuato una valutazione comparativa che tenga conto del curriculum complessivo di ciascun candidato, dell'attività didattica svolta nell'ambito del settore scientifico-disciplinare e delle pubblicazioni scientifiche riferibili all'ambito disciplinare per il quale è stata attivata la procedura, delibera sul conferimento dell'affidamento.
 10. Il conferimento degli affidamenti è approvato dal Senato Accademico.
 11. Di tutti gli atti del procedimento è assicurata la massima pubblicità nel rispetto delle norme legislative e dei regolamenti.

Art. 5 – Durata e trattamento economico

1. Gli affidamenti hanno durata annuale o, in presenza di particolari esigenze, durata pluriennale e decorrono dall'inizio del I semestre.
2. Per gli affidamenti interni la corresponsione del compenso, è effettuata in rate mensili posticipate di uguale importo, fermo restando l'obbligo da parte del titolare dell'incarico, della presentazione del registro delle lezioni vistato dal Preside al termine del corso.
3. Per gli affidamenti esterni la corresponsione del compenso è effettuata in due soluzioni di pari importo alle seguenti scadenze:
 - la prima al termine delle lezioni subordinata alla compilazione, da parte del titolare dell'incarico di insegnamento, del registro elettronico - sezione "Lezioni" - vistato dal Preside.
 - la seconda al termine dell'anno accademico subordinata alla compilazione, da parte del titolare dell'incarico di insegnamento, del registro elettronico – sezione "Diario" - vistato dal Preside..
4. Il Preside verificato l'effettivo svolgimento del corso, secondo le modalità concordate, ne dà comunicazione agli uffici amministrativi per la liquidazione del compenso pattuito.

Art. 6 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. In materia previdenziale agli affidamenti di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive

modificazioni e integrazioni.

2. Il compenso riferito alle attività di cui trattasi, sotto l'aspetto fiscale, si configura come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente a condizione che il titolare dichiari di non svolgere, per professione abituale, ancorché non esclusiva, altre attività di lavoro autonomo soggetto all'I.V.A.
3. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile l'Università provvede alla copertura assicurativa.

Art. 7 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi di insegnamento

1. I titolari di affidamento devono svolgere personalmente le attività didattiche che sono state loro affidate.
2. I titolari di affidamento svolgono le attività didattiche previste dal corso, partecipano alle commissioni d'esame di profitto del corso stesso sino al completamento della sessione straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto e possono partecipare a quelle per il conseguimento del titolo di studio. Le attività didattiche comprendono anche l'assegnazione delle tesi di laurea e di laurea magistrale, nonché lo svolgimento nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà, di compiti di orientamento ed assistenza agli studenti. Partecipano inoltre alle riunioni degli organi collegiali, secondo quanto previsto dallo Statuto e/o dal Regolamento Didattico d'Ateneo. Essi inoltre debbono garantire un'adeguata presenza per l'attività di ricevimento degli studenti ed assistenza per le tesi durante l'intero arco dell'anno.
3. Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi assunti, il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Preside della Facoltà interessata.
4. All'inizio dell'anno accademico o, comunque, prima dell'inizio del corso ai professori titolari di incarico di insegnamento per affidamento esterno vengono attribuite le credenziali per accedere ai servizi d'Ateneo.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo al decreto di emanazione.